Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 4946 /26.2017.11. del 06 MAR. 2017 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Competenze sul demanio idrico fluviale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Palermo
(rif. Prot. 15134 del 27.02.2017)

1. Con la nota in riferimento viene posta in rilievo la corretta interpretazione del comma 1, articolo 8, della legge regionale 29 dicembre 1962, nel testo modificato dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, relativamente al transito all'Assessorato regionale del Territorio e Ambiente delle competenze in materia di *"programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza, nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari"*, di cui all'articolo 71, comma 7 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

Si riferisce al riguardo che, con l'articolo 1, comma 1 del D.P.R.S. n. 12 del 14 giugno 2016, è stato emanato il regolamento che ha rimodulato le funzioni ed i compiti dei Dipartimenti regionali e che ha attribuito al Dipartimento dell'Ambiente talune competenze in materia di "Demanio idrico fluviale", creando "*una discrasia nell'attività di coordinamento*" del Dipartimento, non avendo il predetto regolamento fatto alcun esplicito richiamo alla sopraggiunta normativa regionale che aveva omesso l'inciso "*fluviale*" dall'originario testo di legge.

Codesto Dipartimento è, pertanto, dell'avviso che le uniche competenze in materia di demanio idrico siano quelle afferenti al "demanio idrico fluviale" regionale, ascritte per effetto del D.P.R.S. 12/2016, rientrando, invece, quelle *residue,* in quanto sussumibili nell'ambito del *"patrimonio indisponibile della regione"*, non attribuito ad altri rami dell'Amministrazione, al Dipartimento delle Finanze del credito.

2. In ordine al parere richiesto si osserva quanto segue.

Preliminarmente, e per quanto le argomentazioni assunte da codesto richiedente possano apparire *prima facie* condivisibili, si ritiene che l'interpretazione sistematica delle norme in riferimento, induca l'interprete a conclusioni differenti.

Il comma 1 dell'articolo 43 della legge 17.3.2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale) dispone che: *"alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Demanio idrico" è soppressa la parola "fluviale".*

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che "*l'Assessore per il territorio e ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione Ambiente e Territorio dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei canoni e i diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente espleta sul demanio idrico in attuazione alla disposizione del comma 1".*

La disposizione in parola, che invero non solleva dubbi interpretativi di sorta, omettendo l'aggettivo "idrico"*, originariamente previsto, ha sostanzialmente ampliato le competenze ascritte all'Assessorato Territorio e ambiente, precedentemente circoscritte al (solo) demanio idrico fluviale.

Tali conclusioni interpretative non dirimono, tuttavia, talune incongruenze, quanto meno in termini di competenze attribuite a specifiche strutture del Dipartimento, riscontrabili nel regolamento di rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.R.S. n. 12 del 14.6.2016.

Invero, la circostanza che il Regolamento in esame abbia assegnato talune competenze nella *subiecta materia* ai (soli) Servizi 2 e 3 (UU.OO.B. S.3.2. e S.2.2.), non implica necessariamente la volontà di circoscrivere le attribuzioni e le funzioni dell'Assessorato territorio e Ambiente al solo demanio idrico fluviale, atteso che, come già rilevato, la legge regionale 3/2016, ascrive all'Assessorato medesimo l'intera competenza in materia di demanio idrico, con particolare riferimento alla "*programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari*".

Poste le superiori considerazioni non può non rilevarsi l'esigenza di un adeguamento delle competenze "regolamentari", in aderenza alla previsione normativa.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

****** ****** ******

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

* Rectius "FLUVIALE"

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi

Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
UFFICIO LEGISLATIVO LEGALE